

N. 3666/12 R.G.

N. 3032/13 Reg. Sentenze del 21.5.13

N. 5422/11 R.G.N.R.

Irrevocabile il _____

Deposito 27.5.13.

N. _____ Esecuzione Penale

N. _____ Campione Penale

[Handwritten signature]

CF € 85
2/A/SG u. 1168/13



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione II Penale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale di Firenze, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Matteo Zanobini, il 21.05.2013, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di **DONVITO Vincenzo**, nato a Gioia del Colle il 20.2.1953, domiciliato ex lege presso i difensori di fiducia - presente -, difeso di fiducia dagli avvocati Adriano Saldarelli ed Emanuela Bertucci, del foro di Firenze.

IMPUTATO

Del delitto previsto e punito dall'articolo 595 comma 1, 2 e 3 c.p. perché, pubblicando, in qualità di presidente dell'ADUC, in data 21/8/2009 sul sito Internet www.aduc.it articolo dal titolo " *bolletta acqua Firenze. Publiacqua come gli usurai? La minaccia di tagliare l'acqua arriva in pieno agosto*", offendeva la reputazione della società PUBLIACQUA S.p.A., rappresentata dal querelante Cecchi Amos, accusandola di aver tenuto un comportamento usuraio nei confronti degli utenti che avevano incaricato del pagamento delle bollette dell'acqua l'azienda lettrista ASCO Srl di Signa, che poi aveva cessato l'attività per insolvenza, scrivendo nel sopra indicato articolo: " *e forse non è solo furba cialtroneria quella di Publiacqua ma una mossa basata sul freddo calcolo: sapendo delle difficoltà dell'ASCO e soprattutto dei soldi che la società non ha versato, preferisce immediatamente incassare piuttosto che rimanere incagliata in un contenzioso che potrebbe aprirsi. E questo è, appunto, un approccio da usurai*"; con le aggravanti dell'offesa commessa con un mezzo di pubblicità diffusiva e con l'attribuzione di un fatto determinato. In Firenze il 21 agosto 2009

Conclusioni

Pubblico Ministero: condanna a € 1.000 di multa

Parte civile: come da nota scritta

Difensore: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Motivi della decisione

Con decreto di citazione 30.7.2011 DONVITO Vincenzo veniva tratto a giudizio davanti al tribunale di Firenze, in composizione monocratica, per rispondere del delitto di diffamazione, p. e p. dall'articolo 595 c.p., commesso in danno della società Publiacqua Spa.

Dopo un rinvio disposto per la rinnovazione della notifica della citazione a giudizio dell'imputato, all'udienza del 31.7.2012 il giudice, dichiarata la contumacia dell'imputato, preso atto della costituzione di parte civile della società Publiacqua, nella persona del legale rappresentante, superata senza eccezioni la fase preliminare ed aperto il dibattimento ammetteva le prove orali e documentali richieste rinviando il processo, per l'istruttoria, all'udienza dell'8.1.2013.

A quella data, presente l'imputato, di cui veniva revocata l'ordinanza dichiarativa della contumacia, si dava inizio all'istruttoria con l'esame di Cecchi Amos (all'epoca dei fatti legale rappresentante della società), Molari Marco (in servizio alla Polizia Postale di Firenze), Villani Ilaria (all'epoca dei fatti dipendente delle società Asco e Asco Srl), con l'esame dell'imputato DONVITO e con la produzione documentale operata da pubblico ministero e difesa.

All'udienza 21.5.2013, sentito il teste Biganzoli, indotto dalla difesa e revocata l'ordinanza ammissiva della prova orale residua il giudice, chiusa l'istruttoria e dichiarata la utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, udita la discussione delle parti e raccolte a verbale le rispettive conclusioni ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.

Le prove orali e documentali raccolte consentono di affermare in modo certo, oltre ogni ragionevole dubbio, la rilevanza penale della condotta ascritta all'imputato e la sua penale responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata contestatogli.

Ed invero si contesta al DONVITO, nella sua qualità di Presidente dell'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) di aver pubblicato il 21.8.2009 sul sito internet dell'organizzazione da lui guidata, www.aduc.it, un articolo contenente frasi lesive dell'onore e della reputazione della società Publiacqua Spa, accusandola di aver tenuto un comportamento paragonabile a quello degli usurai, che si approfittano delle condizioni di difficoltà economica delle proprie vittime.

La vicenda, compiutamente ricostruita nel corso del dibattimento attraverso le testimonianze ed i documenti raccolti, ha fatto luce sulle dinamiche

di erogazione del servizio idrico da parte della società partecipata agli utenti ed ai condomini, della figura dei c.d. "recapitisti" ovvero di soggetti -persone fisiche e giuridiche- che, con un contratto di diritto privato con i singoli condomini, si incaricano di ripartire tra gli utenti, in base all'effettivo consumo di ciascun nucleo familiare, la fattura unitariamente emessa da Publiacqua, di riscuotere i pagamenti -maggiorati di una quota costituente il corrispettivo del servizio prestat- e di versarli, nei termini stabiliti, a Publiacqua Spa che, tuttavia, come spiegato dal teste Cecchi, ancorchè tenga contatti con i recapitisti, per le varie problematiche che possono insorgere tra questi ultimi ed i condomini e che possono ostacolare la riscossione ed il versamento alla società gestrice del servizio, non ha alcun rapporto giuridico formale con gli stessi, avendo instaurato il sinallagma con i beneficiari del servizio di erogazione dell'acqua, cioè con le persone fisiche utenti .

Si è appreso come, all'inizio del 2009, per vicende legate ad una successione tra società recapitiste (Asco e Asco Srl), fosse emersa una situazione di criticità che impediva al nuovo soggetto giuridico letturista (Asco Srl) di riconciliare la propria cassa con i pagamenti che risultavano effettuati dalla precedente società; è stato documentato come per mesi, dal gennaio al giugno 2009, a seguito di scambi epistolari, incontri e chiarimenti, Publiacqua avesse atteso a richiedere i pagamenti delle somme a lei spettanti ai singoli condomini, che secondo la sua contabilità risultavano morosi in quanto la società letturista non aveva riversato i corrispettivi.

Il teste Cecchi Amos, all'epoca dei fatti amministratore Publiacqua Spa, ha spiegato quali fossero le linee guide dell'azienda in presenza di morosità superiore a 30 giorni, ovvero, per i singoli utenti, l'invio di un sollecito con l'invito a sanare la propria posizione entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali avveniva il distacco della fornitura dell'acqua; per i condomini la situazione era più complessa in quanto, proprio per il mandato conferito ai recapitisti, poteva capitare che fossero morosi soltanto alcuni dei residenti nel condominio; in quel caso Publiacqua, dopo l'invio della raccomandata di comunicazione della morosità e di sollecito di pagamento operava il c.d. "cassetinaggio", informando nuovamente gli utenti della situazione di inadempimento esiste ed invitandoli a sanare, al contempo informando della situazione l'amministratore del condominio.

Ha riferito il teste che tale procedura era stata seguita anche per gli utenti che avevano come recapitista la Asco Srl, successivamente fallita, che non era in grado di far fronte ai pagamenti a Publiacqua nonostante avesse ricevuto da alcuni condomini il pagamento di quanto dovuto poichè che era stato inviato

loro (ed agli amministratori dei condomini) la lettera, il 29-30 di luglio 2009, con l'invito a sanare la morosità loro risultante.

Ha quindi chiarito come non erano neppure arrivati al cassetting e, approssimandosi il mese di Agosto, per prassi non avrebbero proceduto a distacchi di forniture idriche precisando che fin dal mese di luglio, a seguito di tale comunicazione, avevano avuto contatti con molti amministratori e con i sindaci di alcuni comuni maggiormente interessati dalla questione, per poi leggere, sul sito Internet dell'ADUC, l'articolo fortemente diffamatorio con il quale venivano equiparati, nello svolgimento del servizio, ad usurai.

Il teste Biganzoli, indotto dalla difesa, amministratore di svariati condomini rimasti coinvolti nella vicenda per cui è processo, nel confermare la dinamica relazionale esistente tra condomini, lettori e società gestrice del servizio di erogazione dell'acqua, ha in un primo momento inteso stigmatizzare il comportamento di Publiacqua sostenendo che, senza alcun preavviso, alla fine di giugno 2009 la stessa aveva effettuato attività di cassetting, gettando nel panico molti utenti.

In realtà poi, richiesto dal giudice di meglio ricostruire la seriazione degli accadimenti, il testimone ha precisato che Publiacqua non entra in alcun modo nella scelta dei condomini di dotarsi di un "letturista" per lo "spacchettamento" della bolletta e la ripartizione delle singole fatture in base ai consumi né instaura con questi alcun rapporto giurico formale; ha quindi ricordato di aver ricevuto, come amministratore, la raccomandata della fine di luglio 2009 da parte di Publiacqua confermando che il cassetting è attività che sempre faceva seguito a tale primario e formale atto di sollecito; del resto, sul punto, è sufficiente far riferimento all'esposto dell'imputato presentato in procura, nel quale nessun riferimento viene fatto all'attività di cassetting che, come ha riferito Cecchi, in questa occasione non era stata effettuata.

Infine il Biganzoli ha confermato i successivi incontri con la Publiacqua in occasioni di riunioni con alcune amministrazioni territoriali locali per risolvere il problema del mancato pagamento da parte della Asco Srl nonché l'assenza di qualsiasi distacco di utenze ai singoli condòmini.

Dunque, al di là di riferimenti legati, all'evidenza, a ricordi non precisi, anche da questa deposizione emerge un comportamento corretto e lineare del gestore idrico, che ha agito legittimamente a tutela dei propri interessi senza danneggiare alcun utente.

A fronte di ciò è stato pubblicato, sul sito Internet dell'ADUC, l'articolo, acquisito in copia in atti, che testualmente recita, nelle sue parti salienti: "[...] lo stato di insolvenza della ASCO è noto a Publiacqua ed è indecente che la società, che annovera tra i suoi soci 49 comuni toscani, si comporti in modo

così disinvolto. Perché dare, in prossimità del mese di Agosto (quando molti sono in ferie) l'ultimatum: <<paga entro 30 giorni o posso tagliarti l'acqua>>, è degno del peggior usuraio che approfitta delle difficoltà della controparte debole. Cosa fa l'utente che rientrato dalle vacanze il 30 agosto leggerà la lettera? Paga per non rischiare di restare senz'acqua, l'ultimatum è scaduto. E forse non è solo furba cialtroneria quella di Publiacqua ma una mossa basata su freddo calcolo: sapendo delle difficoltà della Asco e soprattutto dei soldi che la società non ha versato, preferisce immediatamente incassare, piuttosto che rimanere incagliata in un contenzioso che potrebbe aprirsi. E questo, appunto, è un approccio da usurai [...]”.

L'ADUC non risulta iscritta alla camera di commercio e costituita in forma societaria né iscritta nel Registro degli Operatori della Comunicazione.

Il dominio ADUC.it è stato registrato dall'imputato DONVITO Vincenzo – Toscana Telematica Srl; questi risulta, allora come oggi, presidente dell'ADUC.

L'imputato, nel corso del suo esame, dopo aver rivendicato la paternità dell'articolo, pubblicato sotto la sua supervisione e con il suo consenso, ha dichiarato di aver assunto tale posizione a difesa dei cittadini rimasti vittime di questa situazione paradossale nella quale Publiacqua Spa, in violazione della propria carta dei servizi, non aveva provveduto ad avvisare gli utenti finali del servizio, sostanzialmente avallando il debito che la recapitista ASCO aveva e che l'ha poi condotta al fallimento.

Richiesto dal pubblico ministero di precisare il *modus operandi* seguito nella vicenda ovvero se, una volta ricevute le lamentele dei cittadini, avessero contattato Publiacqua per verificare le sue intenzioni e intervenire a tutela degli utenti DONVITO ha risposto negativamente assumendo che la documentazione in loro possesso era sufficiente e che *“come metodo politico di iniziativa civica facciamo sempre tutto pubblicamente, evitiamo le trattative private, tutto pubblicamente. Publiacqua ha fatto un atto pubblico levando il servizio... chiedendo i soldi a queste persone che già avevano pagato e pubblicamente doveva renderne conto...”*.

Una forma, questa, effettivamente particolare di tutela dei cittadini e dei consumatori, atteso proprio il soggetto, ad importante capitale pubblico, con il quale si confrontavano e che, come ha spiegato il precedente amministratore Cecchi Amos, non aveva alcun potere di intervenire sul recapitista, scelto ed incaricato dai condomini, se non –come nella vicenda che occupa- in luogo di agire immediatamente nei confronti dell'utente finale, attendere la soluzione di una situazione rappresentata (cfr. corrispondenza in atti), come una iniziale

semplice difficoltà contabile-amministrativa della nuova recapitista, che non lasciava certamente presagire il suo successivo fallimento.

L'approccio conflittuale e non costruttivo al problema sta proprio nelle dichiarazioni dell'imputato: *"stiamo parlando di Publiacqua, un gestore unico, direi un monopolista, di un servizio di primaria importanza sul nostro territorio...non stiamo parlando di una società che pensa soltanto al lucro dei propri azionisti ma a una società che dovrebbe anche in qualche modo difendere i diritti primari dei cittadini con un servizio, quale quello idrico, che è altrettanto primario. In virtù di questo fatto noi pensavamo che Publiacqua nel momento in cui fosse stata chiamata in causa su una questione così, molto grave, avrebbe magari voluto interloquire con noi per spiegarci, per capire... la sua interlocuzione è stata la denuncia contro di noi"*.

Si tratta, a ben vedere, di una logica comportamentale rovesciata atteso che Publiacqua non aveva nessun rapporto con l'ADUC né era tenuta a contattarla, men che meno a seguito di pubblicazione di articolo a contenuto chiaramente diffamatorio.

Attraverso la pubblicazione dell'articolo sopra compendiato l'imputato ha palesemente offeso la reputazione della società Publiacqua, equiparandola ad un soggetto usuraio, ovvero ad una categoria di criminale verso il quale è massima ed unanime la riprovazione sociale, che approfitta della condizione di minore resistenza e di bisogno della vittima per pretendere quanto non dovuto.

In punto di diritto ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'"*animus iniurandi vel diffamandi*", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (così Cass. Pen., sez. 5, 29.1.2013 n. 4364).

Né può parlarsi, come sostenuto dalla difesa, di una critica all'operato, scorretto della società gestrice del servizio idrico; in tema di diffamazione, infatti, il limite della continenza nel diritto di critica deve ritenersi superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.

In proposito la Corte di Cassazione ha di recente affermato che *"il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun*

modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale" (Cass. Pen., sez. 5, 13.4.2011 n. 15060).

Il chiaro riferimento, reiterato, a comportamenti analoghi a quelli di usurai, il precisare che Publiacqua non si era mossa soltanto con "*furba cialtroneria*" ma aveva dato prova di un "*freddo calcolo*" proprio degli usurai nei confronti della vittima, rispetto ad una vicenda che, al contrario, appare essere stata gestita dalla società in modo estremamente chiaro e lineare, non può in alcun modo essere ritenuto espressione del diritto di critica ed assume rilevanza penale a titolo di ricettazione.

Va pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputato; valutati i parametri di cui all'articolo 133 c.p., ritenuto di poter irrogare soltanto la pena pecuniaria, si stima equa la pena finale di € 600 di multa (determinata all'interno dei parametri edittali di riferimento dell'articolo 595 c.p.).

L'imputato va altresì condannato al risarcimento del danno all'immagine cagionato alla parte civile costituita che, tenuto conto delle modalità del fatto, delle espressioni utilizzate e della capacità di penetrazione e diffusione della notizia, si stima equo fissare, in via equitativa, in € 5.000.

Donvito va infine condannato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, letti ed applicati gli articoli 533 e 535 c.p.p. dichiara DONVITO Vincenzo colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di € 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. C.p.p. condanna DONVITO Vincenzo al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Publiacqua S.p.a. che liquida complessivamente in € 5.000.

Condanna infine DONVITO Vincenzo alla refusione della spese sostenute dalla parte civile costituita, che liquida in € 2.000, oltre Iva e cassa come per legge.

Firenze, 21.5.2013

Il giudice
dott. Matteo Zanobini

